



Provincia di Padova
AREA TECNICA
Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio e Sicurezza

AMBIENTE AT/mg
cartella n. 14026
pratica n. 2025/107

Spett.le Ditta
Ditta ALIPLAST S.P.A.
aliplastspa@legalmail.it

Al SUAP del Comune di CARMIGNANO DI BRENTA
suap.pd@certpec.camcom.it

e p.c. Comune di CARMIGNANO DI BRENTA
protocollo@comune.carmignanodibrenta.pd.it

All'Arpav di Padova
dappd@pec.arpav.it

Oggetto: Rif. Pratica SUAP n. 00792100265-23012025-0931 - SUAP 2131; Prot. 0036533 del 23/01/2025.
Ditta ALIPLAST SPA. Provvedimento N. 2286/AUA/2025 (voltura con subentro a ditta GURIT ITALY SRL) dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1685/AUA/2021 del 13/12/2021.
Vs. nota del 14/04/2025 (prot. prov.le n. 27533/25).
Sede operativa: via dell'Industria e Artigianato, 22 – Carmignano di Brenta (PD).
Presa atto adempimenti prescrizioni autorizzative.

Premesso che:

- con atto a rogito del notaio Domenico Damascelli di Imola in data 19/12/2024 n. 42784/27488 di rep. la Ditta Gurit Italy srl ha venduto ad Aliplast SpA che ha accettato, sotto le condizioni sospensive indicate nell'atto, il Ramo d'Azienda sito in Carmignano di Brenta;
- con provvedimento provinciale n. 2286/AUA/2025 (prot. 22332 del 25/03/2025) la ditta Aliplast SpA è subentrata alla ditta Gurit Italy srl, con decorrenza dal 01/04/2025, subordinatamente al perfezionamento degli accordi contrattuali, previsti dall'atto notarile suddetto;
- con la nota in oggetto, è stato inviato l'atto rep. n. 43588, raccolta n. 27978 del 01/04/2025, del notaio Domenico Damascelli di Imola, di accertamento dell'avveramento delle condizioni sospensive contenute nell'atto di vendita del Ramo d'Azienda sopraindicato;

si prende atto che codesta Ditta ha adempiuto alla prescrizione di cui all'art. n. 2 del provvedimento di voltura, confermando che il provvedimento provinciale n. 2286/AUA/2025 è efficace dalla data del 01/04/2025.

Si invita la Ditta a conservare la presente comunicazione assieme a tale provvedimento.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento

Alessandra Tessaro

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP Carmignano di Brenta
Identificativo nazionale SUAP: 2131

Protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0216906 del 22/04/2025

VERARDO PAOLO

VRRPLA68C11H657X

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00792100265-23012025-0931 - SUAP 2131 - 00792100265
ALIPLAST S.P.A.

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CARMIGNANO DI BRENTA,
in relazione alla Sua pratica n.00792100265-23012025-0931
SUAP mittente: Sportello n.2131 - SUAP Carmignano di Brenta
Pratica: 00792100265-23012025-0931
Impresa: 00792100265 - ALIPLAST S.P.A.
Protocollo pratica: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0036533/23-01-2025
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0216906/22-04-2025.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	ALIPLAST S.P.A.		
Codice fiscale:	00792100265	Provincia sede legale:	TREVISO

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1685/AUA/2021 del 13.12.2021 intestata a GURIT		
Codice Pratica:	00792100265-23012025-0931		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Pierobon	Nome:	Francesco
-----------------	----------	--------------	-----------

ALLEGATI PRESENTI

6186015.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Provvedimento N. **1685/AUA/2021**

del **13/12/2021**

AMBIENTE FB/MG

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

(L. 5/12, DPR 59/13, D.Lgs. 152/06, L. 447/95, D.Lgs. 99/92 e L.R. 33/85).

Ditta: **GURIT ITALY PET RECYCLING S.R.L.**

Sede attività: **Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 - Carmignano Di Brenta (PD).**

Aggiornamento e sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1293/AUA/2019 del 01/07/2019.

Codice Ditta 8927

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;
- che ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'AUA ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;
 - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
 - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: Avv. Franco Botteon
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

- che l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013 assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- RICHIAMATO**
- il provvedimento n. 1293/AUA/2019 del 01/07/2019, prot. n. 41439, rilasciato alla Ditta in oggetto a seguito di presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTA**
- la domanda di Modifica Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta in oggetto, trasmessa dal SUAP del comune di Carmignano di Brenta alla Provincia di Padova, acquisita agli atti con prot. n.15244 del 15/03/2021 e le successive integrazioni prot. n.49202 del 03/08/2021, n. 61594 del 29/09/2021, n. 69320 del 02/11/2021 e n. 76988 del 02/12/2021;
- RILEVATO**
- che l'istanza presentata, in sostituzione dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, è relativa a:
 - Comunicazione relativa al recupero di rifiuti con procedura semplificata ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico;
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTA**
- la comunicazione della Provincia prot. n. 22899 del 15/4/2021 relativa all'avvio del procedimento istruttorio, ai sensi del DPR n. 160 del 07/09/2010, inviata allo Sportello Unico Attività Produttive del comune di Carmignano di Brenta e alla Ditta;
- PRESO ATTO**
- che non sono intervenute modifiche relativamente agli scarichi rispetto a quanto già autorizzato nell'Allegato 1 "SCARICHI IDRICI" al surrichiamato Provvedimento n.1293/AUA/2019
 - del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (inquinamento acustico) dal comune di Carmignano di Brenta, con nota prot. n.4556 del 28/4/2021 , trasmessa dal SUAP ed acquisita agli atti della Provincia di Padova con prot. n. 25486 del 28/4/2021;
- RICHIAMATA**
- la "presa d'atto" della modifica non sostanziale con prot.n.15671 del 16/3/2021, relativa alla variazione della Comunicazione relativa al recupero dei rifiuti consistente in un aumento delle quantità in stoccaggio (messa in riserva) dei rifiuti conferiti da 5.000 ton a 7.000 ton.;
- VISTA**
- la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa alla domanda di



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

autorizzazione per la modifica sostanziale dello stabilimento situato in Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 in Comune di Carmignano di Brenta, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO • che la Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 commi 5 e 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e all'art. 14 e seguenti della L. 241/90, è stata assolta dalla Provincia di Padova in modalità asincrona con la succitata comunicazione Provinciale prot. n. 22899 del 16/04/2021;

VISTO • che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 24/05/2006 ha espresso parere favorevole alla semplificazione della procedura ordinaria di autorizzazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO • che la Regione con la D.G.R.V. n. 67 del 26/01/2018 ha precisato tra l'altro che *“gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all'art. 34, comma 1 lettera e), punto e.2) delle NTA del PTA (D.C.R. 5/11/2009, n. 107) non rientrano nella disciplina dell'AUA”*;

VISTI • la Legge 171/73, il D.P.R. 962/73, il D.M. 23.4.1998, il D.M. 13.12.1998, il D.M. 9.2.1999, il D.M. 26.5.1999 e il D.M. 30.7.1999;
• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge Regionale 16/04/1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
• il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
• il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013;
• il D.M. Ambiente 5/02/98;
• la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 “Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;
• la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 07/11/2013;
• la D.G.R.V. n. 622 del 29/04/2014 “Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”;
• la D.G.R.V. n. 67 del 26/01/2018 “Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale”;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO • che sussistano i presupposti per procedere con la revoca e la sostituzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale sulla base dell'istruttoria favorevole da parte degli uffici;

DISPONE

3

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: Avv. Franco Botteon
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : “Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA”
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

- ART. 1** Alla Ditta GURIT ITALY PET RECYCLING S.R.L. è rilasciata la presente Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito in Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 - Comune di Carmignano di Brenta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.
- ART. 2** Il presente provvedimento aggiorna e sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 1293/AUA/2019 del 01/07/2019 rilasciata alla succitata Ditta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
- ART. 3** Il gestore dello stabilimento è tenuto al rispetto delle disposizioni/prescrizioni previste nell'Allegato 1 (scarichi idrici), nell'Allegato 2 (emissioni in atmosfera) nell'Allegato 3 (recupero rifiuti) e nell'allegato 4 (inquinamento acustico), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- ART. 4** La presente autorizzazione avrà durata fino al **22/7/2030** ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.P.R. 59/2013 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R.; tale durata ingloba e sostituisce quelle relative ai singoli titoli abilitativi allegati al presente provvedimento.
- ART. 5** In relazione alle attività di recupero di rifiuti, di cui all' Allegato 3, dovranno essere presentati i rinnovi della garanzia finanziaria in essere, ai sensi della DGRV n. 2721/2014, prima della scadenza della stessa (scadenza polizza fidejussoria: 20/6/2022). La mancata prestazione delle garanzie comporterà l'inefficacia di quanto disposto dall' Allegato 3 del presente provvedimento.
- ART. 6** Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla ragione sociale della ditta.
- ART. 7** il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale, presenta una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del d.p.r. 59/2013.
- ART. 8** Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 e **non sostituisce, eccetto quanto riportato in premessa, i provvedimenti di competenza di altri Enti**; sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali ad esempio il deposito della SCIA e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia/urbanistica ed igienico sanitaria, nonché dell'autorizzazione paesaggistica, ove ed in quanto dovuta. Si ricorda, inoltre, che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro il cui controllo spetta allo SPISAL.

4

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: Avv. Franco Botteon
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o delle disposizioni altrimenti dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi allegati comporta l'applicazione delle sanzioni e dei poteri di ordinanza previsti dalla vigente normativa, specifica per materia.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. **5 pagine** e da n. **4 allegati** che ne fanno parte integrante.

IL DIRIGENTE
avv. Franco Botteon
(con firma digitale)

5

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: Avv. Franco Botteon
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ALLEGATO 1 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1685/AUA/2021

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue industriali, comprese le acque di condensa dei compressori e le acque meteoriche di dilavamento piazzali dello stabilimento di via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 Comune di Carmignano di Brenta sono convogliati nel corpo ricettore **Roggia Riello** e sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni/disposizioni:

- a) lo scarico dovrà rispettare i limiti di **tabella 1, "scarico in acque superficiali"** dell'allegato **B** alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- c) tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs. 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- d) ***i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta e i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto e a disposizione degli organi di controllo;***
- e) ***le materie prime e/o i rifiuti, utilizzati e/o derivanti dall'attività, che possono dare origine a dilavamenti anche di carattere accidentale, in particolare gli idrocarburi, oli minerali e altre sostanze chimiche pericolose, (siano essi materia prima o rifiuto), devono essere depositati ed utilizzati in idonee aree protette dagli agenti atmosferici, dotate di bacini di contenimento/pozzetti chiusi;***
- f) tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti/recuperati ai sensi della parte quarta del D.Lgs. n° 152/06;
- g) dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- i) I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.

I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.

E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

IL DIRIGENTE

avv. Franco Botteon

(con firma digitale)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ALLEGATO 2 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1685/AUA/2021

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta **GURIT ITALY PET RECYCLING S.R.L.** di CARMIGNANO DI BRENTA è autorizzata alla continuazione dell'attività comportante emissioni in atmosfera e alla modifica sostanziale dello stabilimento esistente di lavaggio di bottiglie in polietilenterefalato e di altri contenitori in plastica, provenienti dal post consumo, e trasformazione in scaglie per l'utilizzo industriale e la commercializzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINI N.	FASE	PORTATA* (Nm ³ /h)	INQUINANTI (mg/Nm ³)				
			Polveri totali	Nebbie basiche	SOV tab. D classe II	SOV tab. D classi III+IV+V	Aldeidi, benzene e acrilonitrile**
T1	separazione ed essiccazione	3.000	30	15	10	140	/
T2	separazione ed essiccazione	12.000	30	15	10	140	/
T5	selezione e macinazione	9.400	10	15	10	140	/
T6	lavaggio	3.700	30	15	10	140	/
T7	Selezione e separazione	3.000	30	/	/	/	/
T9	caricamento e prelavaggio	6.000	30	15	10	140	/
T10	stoccaggio e aspirazione polveri	20.300	10	/	/	/	/
V1	Produzione granulo	3.900	30	/	10	140	1
V2	Produzione granulo	500	15	/	10	140	1
V3	Secondo estrusore	8.000	10	/	10	140	1
P5	lavaggio	600	10	/	10	140	/

*si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%.

2. i valori di emissione **dell'impianto di combustione afferente al camino CNS1** dovranno rispettare quanto stabilito ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. compatibilmente con la potenzialità, il tipo di combustibile e, per gli impianti esistenti, con le date di **adeguamento** previste ai sensi del comma 5 dell'art. 273bis, tali valori saranno riferiti ad un tenore di O₂ nell'effluente gassoso previsto dalle pertinenti tabelle;



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

3. il **monitoraggio** delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;
4. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dai **silos U1 e U2** e per esse non è previsto il monitoraggio annuale delle emissioni; su ogni silos presente nell'impianto dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso. I suddetti silos devono essere dotati di **impianti di abbattimento** e la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli stessi (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
5. la ditta dovrà dotarsi di:
 - a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività dello stabilimento produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
 - b) un **registro** relativo ai dati dei monitoraggi discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
6. ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un'anomalia o un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la ditta deve informare entro **otto ore** successive l'autorità competente che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
7. ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., se si verifica un **superamento dei valori limite di emissione** durante i monitoraggi di competenza del gestore le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia, al Comune e all'ARPAV **entro 24 ore dall'accertamento**;
8. le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
9. dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
10. la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo/monitoraggio è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre. Il gestore assicura in tutti i casi



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;

11. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel modo più efficace possibile** ai fini della tutela ambientale; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
12. ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, ai sensi dell'art. 270 comma 5.
13. ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso stabilimento, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione.
Possono derogare dall'unificazione i **camini T1 e T2, i camini T5 e T7, i camini T6, T9 e P5 e i camini V1, V2 e V3**;
14. ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la ditta dovrà comunicare, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco la data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai **camini T10 e V3 e dell'impianto afferente al camino T2** nelle nuove condizioni operative **almeno 15 (quindici) giorni prima** della data fissata (a tal fine farà fede la data di invio della comunicazione). La data di messa a regime viene considerata coincidente con quella di messa in esercizio;
15. durante il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti di **15 (quindici) giorni successivi** alla messa a regime degli stessi, dovrà essere effettuato il campionamento, presso un laboratorio accreditato ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 14 dell'11/05/1999, per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati. Entro i **45 (quarantacinque) giorni successivi** alla messa a regime, la Ditta dovrà trasmettere, tramite il SUAP, alla Provincia e al Sindaco i dati sugli inquinanti emessi ai **camini T2, T10 e V3** che dovranno rispettare i limiti di legge. I valori analitici delle SOV dovranno essere forniti suddivisi per classi e in sede di analisi la ditta dovrà determinare eventuali SOV specifiche con i metodi di campionamento di cui al punto 17, i valori dei suddetti inquinanti andranno sommati alle SOV determinate con altro metodo. La Provincia modificherà eventualmente i limiti degli inquinanti emessi ai camini in seguito alla presentazione e valutazione delle analisi;
16. per la **valutazione della conformità degli impianti** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare i campionamenti per il monitoraggio del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti di norma, per i sistemi in discontinuo, da almeno **tre campioni** consecutivi rappresentativi di un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose;
17. la ditta, inoltre, per la valutazione della conformità delle emissioni ai limiti autorizzati dovrà utilizzare le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi> che faranno fede in fase di contraddittorio; possono essere utilizzati metodi alternativi purché CEN, norme tecniche nazionali, ISO, EPA o comunque concordati con ARPAV, e sia fornita prova dell'equivalenza da parte del laboratorio certificato incaricato a svolgere



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

l'analisi; ulteriori informazioni possono essere richieste al Dipartimento Regionale Laboratori dell'Agenzia (sede di Venezia).

Si ricorda, inoltre, alla Ditta sopraindicata che:

- In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (PEC: dappd@pec.arpav.it) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare;
- **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Gli impianti disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., eccettuati quelli previsti all'allegato IV parte I, devono essere dotati **al primo rinnovo dell'autorizzazione**, ove tecnicamente possibile ai sensi dell'art. 294 comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatto salvo quanto previsto al comma 2, di un sistema di controllo della combustione che consenta la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile**.

Gli impianti disciplinati dal titolo II della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW o di potenza termica nominale non inferiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW devono essere dotati, ai sensi dell'art. 294 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di un sistema di controllo della combustione che consenta la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile entro il 1° gennaio 2025**.

Per consentire la **regolazione automatica del rapporto aria-combustibile**, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che preveda la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore;

- Ai sensi del D.Lgs. n. 102/2020 **art. 271 comma 7-bis** le emissioni delle **sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata** devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle **classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Ogni cinque anni (dalla data di rilascio dell'autorizzazione o di rinnovo predisposto a seguito della revisione dei limiti per la sostituzione delle suddette sostanze) i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una **relazione** con la quale si **analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**. Sulla base della suddetta relazione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni (ovvero la Provincia) può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni saranno assoggettate all'art. 271 c. 7-bis a seguito di una **modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele**, il gestore presenterà, **entro tre anni dalla modifica**, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 271 comma 7-bis, allegando la relazione ivi prevista.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la **sanzione** prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

- Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni**, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente;
- Le **prescrizioni** contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari problematiche rilevate sul territorio, situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale;
- L'eventuale **variazione del gestore** dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce, pena l'applicazione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 279 comma 1 al D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 102/2020.

IL DIRIGENTE
avv. Franco Botteon
(con firma digitale)

ALLEGATO 3 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1685/AUA/2021

RECUPERO RIFIUTI

GURIT ITALY PET RECYCLING SRL

Via Torino, 103

VOLPIANO (TO)

OGGETTO: art. 216 D.Lgs. 152/06, D.M.05.02.98 e succ. mod. ed integr.

Attestazione del numero di Iscrizione al Registro ditte recupero di rifiuti non pericolosi.

SI ATTESTA

che Codesta Ditta con sede attività in **Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22 in Comune di CARMIGNANO DI BRENTA (PD)** è iscritta al n. **289/PD** del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi previsti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e dal D.M.A. 05.02.98 s.m.i..

L'attività può essere svolta, ai sensi dell'art.216 D.Lgs.152/06 per i codici attività, le relative operazioni ed i CER previsti dal D.M. 5/2/98 e sotto descritti:

Codice attività	Operazioni	Codice C.E.R.
6.1	R13, R3	150102
	R13, R3	191204
	R13, R3	200139

Si precisa che l'attività di recupero è subordinata alla regolarità delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014.

In riferimento alla Comunicazione pervenuta a questa Amministrazione, la sede operativa gestisce i quantitativi di rifiuti sotto elencati:

Quantità annua totale di rifiuti trattati presso l'impianto (tonn./anno):	35.000
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili nell'impianto e per i quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva R 13 (tonn.):	0
Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti in attesa di recupero messo in riserva (R13) all'interno dell'insediamento e funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto (tonn.):	7.000

La validità dell'iscrizione è subordinata al rispetto della normativa in vigore, compreso:

- il versamento, entro il termine previsto del 30 aprile di ogni anno, dei diritti annuali di iscrizione;
- esecuzione delle analisi e/o test di cessione a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero in oggetto o ad all'inizio di ogni attività, e successivamente ogni 24 mesi o 12 mesi nel caso del test di cessione, e comunque ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nell'impianto di produzione (artt.8 e 9 del D.M.A. 5/2/98);

Si evidenzia che la ditta può svolgere le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi esclusivamente per le attività ed i codici CER sopra indicati.

Si invita la Ditta a verificare quanto riportato nel presente attestato e, nel caso riscontrasse errori od omissioni è pregata di comunicarlo allo scrivente Servizio Ambiente della Provincia.

Il presente attestato è rilasciato unicamente per lo svolgimento delle operazioni di recupero nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., artt. 214 e 216, e del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i..

Si ricorda che la realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero secondo il regime semplificato del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., deve rispettare, fra le altre, le norme edilizie ed urbanistiche, la normativa sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, e ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti industriali, incluso il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto previsti.

La Comunicazione di cui all'art.216 del D.Lgs. n.152/2006 non ha quindi alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare il relativo impianto, che costituiscono invece l'indispensabile presupposto per la legittimità delle Comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività. L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni etc.) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale di cui all'art. 216 del richiamato D.Lgs. n.152/2006, oltre agli eventuali addebiti di natura penale.

IL DIRIGENTE
avv. Franco Botteon
(con firma digitale)



PROVINCIA DI PADOVA

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

ALLEGATO 4 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 1685/AUA/2021 INQUINAMENTO ACUSTICO



Prot. n .4556

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

cap. 35010
tel. 049/9430355
fax. 049/9430335
cod. fisc. 81000410282
p. iva 01573490289
cep 11436359

del 28/04/2021

Spett.le
Provincia di Padova – Ufficio Rifiuti ,Fanghi
Bonifiche Ambientali
Alla Cortese Attenzione Dott. Matteo Giacometti
protocollo@pec.provincia.padova.it

Oggetto: Espressione parere di competenza in merito alla "Comunicazione o Nulla Osta di cui all'art. 8 , comma 4 o comma 6 della Legge n° 447/95 (inquinamento acustico).
Riferimento: Pratica SUAP 12096770016-07122020-1121 prot. 0060071 del 15/03/2021
Autorizzazione Unica Ambientale.
D.P.R. 59/2013 - L. 5/2012 - D.Lgs. 152/2006 - L. 447/1995 – D.Lgs. 99/1992-L.R. 33/85
Ditta: **GURIT ITALY PET RECYCLING s.r.l.**
Codice ditta: 8927

Vista la Vostra nota prot. n. 0022899/21 del 16/04/2021 relativa alla richiesta di presentazione della valutazione di impatto acustico ai fini dell'espressione del parere di competenza per il rilascio del provvedimento di AUA;

Vista la "Valutazione di Impatto Acustico Ambientale" datata 16/03/2021 e trasmessa dalla Ditta Gurit Italy Pet Recyclin s.r.l., pervenuta mediante sportello telematico in data 15/03/2021 agli atti prot. n. 2711 del 16/03/2021;

con la presente si comunica il **parere favorevole circa il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico di cui alla Legge n° 447/95.**

Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Paolo Barin
firma digitale

1

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova
Dirigente di Area: Avv. Franco Botteon
Istruttoria a cura dell'Ufficio: Rifiuti, Fanghi, Bonifiche ambientali

PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Recapito postale : "Provincia di Padova - Piazza Bardella 2 - 35131 PADOVA"
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)